



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 3063/2026

Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A. - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1186 DEL 08/06/2018 E SS.MM.II. PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEI COSTI RESIDUI PER LE ATTIVITÀ DI CHIUSURA E POST CHIUSURA DELLA DISCARICA DI SCARPINO 3. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.

In data 14/10/2026 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti:

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n.58 avente ad oggetto "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- La legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica denominata Scarpino 3 (S3), sita in località monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con A.D. n. 1186 del 08/06/2018 e ss.mm.ii..

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1746 del 31/08/2018 che ha modificato l'A.D. n. 1186/2018 sostituendo integralmente l'Allegato 1 "Limiti e prescrizioni autorizzative" il quale ha approvato il PEF vigente e contiene delle prescrizioni inerenti le garanzie finanziarie.

Vista la nota AMIU n. 10191 del 30/06/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.40233 del 01/07/2026, con la quale è stata trasmessa l'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA in oggetto per l'aggiornamento dei costi residui per le attività di chiusura e post chiusura della discarica denominata Scarpino 3 (di seguito S3). La documentazione ricevuta comprende:

- l'aggiornamento del piano economico finanziario (PEF), redatto ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.;
- la perizia asseverata redatta della WSP Italia S.r.l. e datata 10/06/2026 (rif. N. 25751089/C06007R/26) sulla valutazione dei costi residui per le attività di chiusura finale e post chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Scarpino;
- il cronoprogramma dei lavori in corso nel sito di Monte Scarpino.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 42518 del 10/07/2026 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con A.D. n. 1186 del 08/06/2018 e ss.mm.ii. finalizzato ad approvare:

- i costi residui per le attività di chiusura finale e post chiusura della discarica S3, sulla base della perizia trasmessa con le sopracitate istanze, in modo tale da poter aggiornare conseguentemente le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.;
- il nuovo PEF per la discarica S3.

Considerato che con la stessa nota prot. n. 42518 del 10/07/2026 è stato chiesto agli Enti competenti di esprimere eventuali pareri entro il 30/07/2026.

Considerato il cronoprogramma dei lavori di cui sopra è stato analizzato in un procedimento parallelo ed analogo di approvazione della valutazione dei costi residui per la gestione della chiusura e post-chiusura delle altre due discariche non più operative presenti a Scarpino e denominate S1 e S2.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 51431 del 21/08/2026 la Città Metropolitana di Genova ha sospeso il procedimento in oggetto richiedendo le seguenti integrazioni:

1. *con riferimento alla tab. 7 relativa alla Struttura dei costi operativi a regime durante la gestione post chiusura dell'impianto riportata nell'Appendice A – Piano Economico Finanziario si chiede di chiarire ed esplicitare i motivi per i quali si ipotizza che la*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

manutenzione della rete di captazione biogas e degli impianti di termodistruzione generino costi solo dal 2051;

2. *diversamente da quanto riportato nella tabella 5 dedicata alla Struttura dei costi operativi a regime durante la gestione operativa nelle tabelle 6 e 7 non trova evidenza il costo del personale si chiede di fornire chiarimenti in merito.*

Vista la nota di AMIU n. 14986 del 05/10/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 60364 di pari data, ha fornito le integrazioni richieste che sono state considerate sufficientemente esaustive ai fini del rilascio del presente Atto.

Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti.

Considerato che in relazione ai dati forniti con la perizia asseverata allegata alla sopra citata nota n. 10191/2026, le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 dovranno essere coprire gli importi di seguito riportati:

	Scarpino 3 (€)
Gestione operativa della discarica S3	6.777.434,93
Opere e attività di chiusura della discarica	22.707.584
Totale garanzia a copertura della fase operativa compresa le procedure di chiusura	29.485.018,93
Gestione della post-chiusura	13.108.722

Rilevato che tali costi fanno riferimento alla situazione rilevata nella discarica di Scarpino al 31/12/2025.

Considerato che la perizia ipotizza le seguenti fasi:

- Entro fine 2033: termine conferimento rifiuti;
- Entro fine 2035: completamento attività di chiusura;
- Dal 2036 al 2065: durata trentennale della fase di gestione post- chiusura, coincidente con l'intervallo minimo stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. per la gestione post chiusura di una discarica.

Richiamato altresì il documento della Società WSP prot. n. 22574630/C10008R24 del 04/10/2024, assunto a protocollo della Città metropolitana di Genova con n. 4355 del 24/01/2025, con il quale sono state rese maggiori informazioni e dettagli riguardanti la stima di produzione del percolato e di riduzione del carico inquinante a partire dal 16° anno successivo alla chiusura.

Rilevato che la perizia stima “...un progressivo minor carico inquinante del percolato da trattare nel corso degli anni e conseguentemente una progressiva riduzione dei costi unitari di trattamento.”.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Visto la citata nota AMIU n.14986/2026 nella quale è stato chiarito che:

- i costi relativi alla manutenzione della rete di captazione biogas si generano a partire dal 2051 perché è stato ipotizzato che dal quindicesimo anno di post-gestione non si riesca più a recuperare energeticamente il biogas e pertanto venga interrotto il contratto di servizio in essere con la società terza che ha in carico la gestione della rete;
- i costi del personale sono compresi all'interno delle singole macrovoci indicate in tabella 7 del PEF trasmesso ed in particolare all'interno delle varie voci per manutenzione ordinaria dei vari impianti e sistemi e nella voce analisi e controlli;

Rilevato che la perizia in oggetto, rispetto alla precedente, redatta sempre dalla società WSP nel luglio 2023 (rif. N. 22574630/C06019R/23), ha stimato un forte incremento nella produzione di percolato, con conseguente aumento significativo della stima dei costi residui totali.

Preso atto che il perito, vista la complessità del sito e delle ipotesi formulate, suggerisce un aggiornamento della valutazione dei costi residui per la discarica di S3 ogni 3 anni.

Richiamate di seguito gli importi delle polizze fideiussore vigenti per la discarica S3:

Voce di costo	Scarpino 3 (€)
<i>Gestione operativa + gestione e realizzazione opere di chiusura e recupero ambientale</i>	20.598.216,60 (rif. <u>Unipol SAI n.1/64330/96/160627171</u>)
<i>Gestione della post chiusura</i>	8.099.803,00 (rif. <u>Generali n. 380182329</u>)

Considerato che la polizza Unipol SAI comprende anche la quota riservata alla gestione operativa, si rileva che l'importo attualmente garantito risulta inferiore a quanto stimato dalla perizia in oggetto.

Dato atto che l'importo per la gestione operativa della discarica S3 risulta essere pari a 6.777.434,93 €. Premesso ciò, il nuovo importo da garantire per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., dovrà essere pari a **29.485.018,93€**.

Rilevato che l'efficacia dell'AIA è vincolata alla validità delle garanzie finanziarie costituite ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., si ritiene congruo il termine di 90 giorni per la trasmissione dell'aggiornamento e/o sostituzione delle garanzie di cui sopra.

Richiamata la prescrizione n.7 dell'A.D. n. 1186/2018 la quale prendeva atto "...della soluzione proposta da Amiu Genova S.p.A. di copertura della garanzia finanziaria (di cui all'art. 14 c. 2 del D.Lgs. 36/03) da prestarsi per la fase di post gestione della discarica tramite polizza fidejussoria della durata di 14 anni affiancata da un progressivo deposito annuale pari a € 674.983,58 per il periodo di gestione della discarica fino al raggiungimento della intera somma sufficiente a coprire le attività di gestione della fase di post gestione come da Piano Finanziario – documento C01 – nella versione del 29.03.2018 approvato dalla conferenza dei servizi".



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Rilevato che nulla osta alla continuazione del deposito annuale di cui sopra tuttavia AMIU dovrà adeguare l'importo e la garanzia ad esso collegata.

Verificato che AMIU ha provveduto a versare la quota annuale sopra stabilita dal 2019 al 2026, per un totale versato che ammonta a 5.399.868,67 €. Sulla base della nuova perizia sulla gestione post chiusura, AMIU dovrà ancora accantonare 7.708.853,33 €, dal quale si deriva che il deposito annuale, da versare dal 2027 fino alla data prevista di conclusione della fase di coltivazione della discarica (nell'anno 2033), diventa pari a 1.101.264,77€ per ciascuno dei sette anni residui.

Considerato che l'adeguamento delle garanzie finanziarie dovrà essere conforme ai termini riportati al comma 3, dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..

Visto il PEF aggiornato il quale assume che la capacità totale della discarica S3 verrà raggiunta entro la fine del 2033, circa 3 anni dopo il termine ipotizzato in sede di primo rilascio dell'AIA nel 2018. La perizia presentata ipotizza infatti una netta riduzione dei volumi annui destinati a smaltimento presso la discarica S3, già dal 2026 (passando da 117.998 t del 2025 a 88.761 t del 2026).

Ritenuto che tale ipotesi debba essere verificata annualmente nell'ambito delle valutazioni previste dall'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 anche al fine di aggiornare eventualmente il prezzo unitario di conferimento.

Ritenuto tuttavia che allo stato attuale il PEF trasmesso sia congruo e coerente con le disposizioni normative, nello specifico l'art.n.15 del D.Lgs. n. 36/2003, e pertanto possa essere applicato il prezzo minimo ivi indicato per lo smaltimento in discarica.

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis , attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto, inoltre, che:

- la modifica proposta da AMIU Genova S.p.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 40233 del 01/07/2026, AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di avvenuto pagamento (Identificativo Univoco Versamento IUV 001600006298036) degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Vista la relazione istruttoria redatta da personale dell'Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti agli atti ed inserita nel relativo fascicolo informatico, prot. n. 62633 del 14/10/2026;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. la modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ad AMIU Genova S.p.a., con Atto Dirigenziale n. 1186 del 08/06/2018 e ss.mm.ii, approvando l'aggiornamento del piano economico e finanziario (PEF), di cui all'art.8, comma 1, *lett. m)* del D. Lgs. n.36/2003, e prendendo atto della perizia sulla valutazione dei costi per la fase di chiusura e post chiusura della discarica S3, allegati e parte integrante del presente atto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il prezzo medio minimo di conferimento necessario per coprire i costi previsti dal Piano economico-finanziario approvato col presente atto, è pari a 106,39 € per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso alla discarica Scarpino 3;
 - b) entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, AMIU dovrà adeguare e trasmettere a Città Metropolitana di Genova, per la formale accettazione, le garanzie finanziarie costituite ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., agli importi previsti, per le



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

operazioni di chiusura e di gestione post-operativa, dal piano economico-finanziario allegato al presente Atto e di seguito riportati:

- per la gestione operativa, inclusi gli oneri per le attività di chiusura la garanzia dovrà coprire un importo pari a € **29.485.018,93** ;
 - per la gestione post-operativa, la garanzia dovrà coprire un importo pari a € **13.108.722** ;
- c) fatto salvo quanto previsto all'allegato 2 del D. Lgs. 36/2003 in merito alla possibilità per il gestore della discarica di presentare annualmente relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento presso la stessa, AMIU Genova S.p.a., in caso si rilevino eventuali maggiori oneri per le operazioni di chiusura o per le attività di gestione post-operativa della discarica S3 e comunque, almeno ogni tre anni, dovrà trasmettere valutazione ed eventuale proposta di aggiornamento del piano economico finanziario redatto per le finalità di cui al D.Lgs. 36/2003;
- d) la Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di aggiornare il prezzo di conferimento, di cui al punto n.1, lett. a), del presente atto, in esito alla conclusione di eventuale procedimento di approvazione da parte dell'Autorità Competente della tariffa unica per gli impianti di chiusura del ciclo rifiuti urbani stabilita ai sensi del MTR3 di cui alla Deliberazione Arera Delibera 05 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif e s.m.i.;
- e) L'importo annuale previsto alla prescrizione n.7 dell'A.D. n. 1186/2018 e ss.mm.ii. dovrà essere adeguato a € 1.101.264,77 per il periodo di gestione della discarica fino al raggiungimento della intera somma sufficiente a coprire le attività di gestione della fase di post gestione come da Piano Finanziario allegato al presente Atto.
2. di trasmettere il presente provvedimento a:
- AMIU Genova S.p.A.;
 - Comune di Genova;
 - Regione Liguria;
 - Azienda Tutela della Salute Liguria – Area sociosanitaria n. 3;
 - ARPAL;
3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.
4. di fare salve tutte le prescrizioni e quant'altro contenuto nei seguenti Provvedimenti o Atti dirigenziali, non in contrasto con il presente Atto: n.1186/2018, n.1746/2018, n.1490/2018, n.1691/2021, n.1975/2021, n.1976/2021, n.1977/2021, n.2698/2021, n.108/2022, n.1449/2022, n.2106/2023, n.2274/2025, n.2318/2025, n.693/2026, n.2860/2026, n.2912/2026.

Si ricorda altresì che è vigente la prescrizione *lett. c)*, par. IV, Allegato n.1 dell'A.D. n. 1746/2018 la quale prevede la possibilità, limitatamente alla quota relativa alla fase di coltivazione della



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

discarica, di ridurre l'entità della garanzia finanziaria in caso di possesso della certificazione del Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o EMAS 1221/2009/CE.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 60 giorni (al 14/10/2026), dalla data di ricezione dell'istanza assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 40233 del 01/07/2026, tenuto conto della sospensione dei tempi procedurali dovuta alla richiesta di integrazioni.

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**